

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2247

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **ELVIRA SAVINO**

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i periodi di assenza retribuiti per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche

Presentata l'11 novembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione, all'articolo 32, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, inserendola tra i diritti fondamentali della persona. Questo comporta che la salute deve essere tutelata in ogni ambito, compreso quello lavorativo, ove infatti vige il principio per cui un lavoratore non può essere danneggiato o rischiare di perdere il proprio posto di lavoro per malattia o infortunio. Per questo motivo negli anni il legislatore e i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno disciplinato, nell'ambito della normativa dedicata al rapporto di lavoro, il cosiddetto « periodo di comporta », ossia il periodo di tempo concesso al lavoratore che deve assentarsi dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio.

Detto periodo viene concesso per motivi strettamente collegati alla salute della per-

sona, la quale non può essere posta in secondo piano rispetto al lavoro, conformemente al principio per cui anche in ambito lavorativo occorre che la salute venga tutelata prioritariamente.

La proposta di legge in esame si occupa di mettere le persone affette da una patologia grave — come sono le patologie oncologiche, invalidanti o croniche — nelle condizioni di conservare il proprio posto di lavoro, ed essere così pienamente tutelate in relazione alle proprie necessità terapeutiche e ad eventuali altre esigenze particolari, per un periodo maggiore di quello attualmente previsto, e quindi in parziale deroga da quanto sancito dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro.

In particolare si prevede che, in caso di patologie oncologiche, invalidanti o croniche, il lavoratore possa chiedere e ot-

tenere un'assenza dal lavoro per motivi di cura per un periodo massimo di trenta mesi, durante i quali il trattamento retributivo è comunque riconosciuto senza decurtazioni.

È chiaro che la necessità di assentarsi dal lavoro per seri motivi di salute deve comunque essere certificata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale competente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di garantire il diritto inalienabile alla salute e alle cure, ai lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche o da patologie invalidanti o croniche è riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro, anche temporaneamente, per motivi di cura, in caso di incompatibilità tra stato di salute e mansioni svolte, per un periodo di trenta mesi dalla data di certificazione della patologia, con salvaguardia del posto di lavoro e dell'intera retribuzione.

2. L'incompatibilità tra lo stato di salute e lo svolgimento dell'attività lavorativa è certificata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale competente. Il medico può disporre, in relazione al tipo di patologia, che il lavoratore si sottoponga ai controlli necessari per verificare la permanenza dell'inidoneità lavorativa.

3. Qualora il lavoratore debba sottoporsi a esami e controlli medici ravvicinati nel tempo, egli ha diritto di svolgerli tramite permessi retribuiti anche in deroga al numero massimo di ore previsto a tale fine dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.



18PDL0082600